

N. 9 — COLLEZIONE, REGOLAMENTI LEGGI, ecc.

Edizione F. APOLLONIO & C. - Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LE

CONCIMIE

POSTE NEGLI AGGLOMERATI URBANI



BERGAMO

Soc. AN. F. APOLLONIO & C.

— 1929 —

Comune di FARA D'ADDA

Regolamento Comunale per le Concimaie poste negli agglomerati Urbani

In esecuzione della Legge 23 giugno 1927 n. 1155 e dell'ordinanza prefettizia 18 febbraio 1928 n. 13522, tutte le stalle rurali per bovini ed equini, ricoveranti più di due capi adulti, situate negli agglomerati urbani di popolazione, del capoluogo di questo Comune e frazioni di esso, dovranno essere dotate di concimaie razionali delle dimensioni e caratteristiche qui appresso indicate:

Art. 1. — E' consentita la costruzione di qualsiasi tipo di concimaia scoperta, coperta, a pozzetto od a maceratoio, ecc., purchè la platea o fondo, sia impermeabile, abbia una pendenza minima del 5% verso il pozzetto del colaticcio, ed una dimensione di almeno due metri quadrati per ogni capo grosso normalmente ricoverato nella stalla.

Art. 2. — Per le stalle con più di 50 capi grossi la superficie minima della platea potrà essere ridotta a metri quadrati 1.50 per capo grosso normalmente ricoverato nella stalla. Analoga riduzione viene consentita per la capacità dei pozzetti delle orine e dei colaticci.

Art. 3. — Il fondo della concimaia dovrà essere circondato da un muro a tenuta di liquidi, che dovrà sporgere dal piano terreno di almeno cm. 20 ed avere lo spiovente verso l'interno.

Art. 4. — La capacità del pozzetto dovrà essere in relazione alla super-

ficie della platea o fondo, ed al periodo massimo di dimora dei liquidi nel pozzetto stesso. Detta capacità non sarà inferiore ai due ettolitri per ogni capo grosso ricoverato normalmente nella stalla.

Art. 5. — Tanto la concimaia che i tombini ed il pozzetto dovranno essere costruiti con materiale impermeabile, cemento o calcestruzzo a tenuta perfetta (1). I pozzetti dovranno essere, se esterni alla concimaia, muniti di coperchio mobile.

Art. 6. — Sono assolutamente vietati disperdimenti od ammassi di letame fuori del recinto della concimaia, come pure disperdimenti di liquidi fuori della concimaia e dei pozzetti.

Art. 7. — Tutti i conduttori di stalle sono tenuti a servirsi delle concimaie esistenti presso le stalle stesse per il deposito di letame ed a conservare le concimaie ed i pozzetti in perfetto stato di manutenzione.

Art. 8. — Le concimaie dovranno essere situate a distanza non inferiore di 25 metri dalle case di abitazione o dai dormitori, nonchè dai pozzi, dalle cisterne e dalle condutture d'acqua potabile.

Tale distanza dai fabbricati rurali potrà essere ridotta a m. 10 nei casi in cui le stalle formino un sol corpo con le case di abitazione od abbiano capacità non superiore a 20 capi grossi di bestiame.

Art. 9. — Nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre le concimaie negli agglomerati urbani dovranno essere vuotate almeno ogni 10 giorni, avendo cura di evitare dispersioni di letame nelle adiacenze delle concimaie e nelle pubbliche vie.

Art. 10. — L'estrazione del liquido dai pozzetti annessi alle concimaie dovrà essere fatto di notte, mediante carro-botte avente i necessari requisiti per tale uso. I conduttori di stalla dovranno osservare inoltre le disposizioni emanate dalle Superiori Autorità per la lotta contro le mosche.

Art. 11. — Qualora per difficoltà conseguenti alla ubicazione non fosse possibile rispettare la distanza minima dalle abitazioni e dalle condutture di acqua come stabilito dall'art. 8, l'interessato dovrà segnalare la cosa al Po-

(1) Ottimi risultati si sono ottenuti coll'uso dell'Idrofugo Lontra, di produzione italiana, di costo limitato e di sicuro effetto.

destà, il quale, dopo i necessari accertamenti rimetterà ogni decisione al Circolo di ispezione del lavoro di Brescia, in conformità di quanto è previsto dall'art. 45 del regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. D. 14 aprile 1927 N. 530. Qualora invece non fosse possibile adottare le dimensioni stabilite dagli art. 1 e 2 del presente regolamento il Podestà potrà consentire deroghe, semprechè vengano rispettate le esigenze dell'igiene e della miglior conservazione dello stallatico evitando ogni disperdimento di colaticcio. Delle deroghe concesse in base ai due commi precedenti il Podestà darà notizia alla Prefettura ed alla Cattedra Ambulante di Agricoltura.

Art. 12. — Le infrazioni al presente regolamento saranno punite a norma della legge 23 giugno 1927 n. 1155, dell'ordinanza prefettizia 18 febbraio 1928 n. 13522 e, per quanto non in esse previsto, a mente dell'art. 226 e seguenti della vigente legge comunale e provinciale, modificata dagli articoli 70, 71 e 72 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839.

Adottato dal Podestà con delibera

12 giugno 1929 (VII)

IL PODESTÀ

IL SEGRETARIO

Julio

R. Saffari

Julio Zinetta

N. 158 Div. III

Visto: ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa

Argento, in seduta del 5 Luglio 1929 (VII)

IL PREFETTO Presidente

Julio Wittich

Per copia conforme Il Segretario

Visto:

IL PODESTÀ

R. Saffari

Zinetta